

Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 (BUR n. 23/2005)

**DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE
NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004
IN MATERIA DI MINIERE, ACQUE MINERALI E TERMALI,
LAVORO, ARTIGIANATO, COMMERCIO E VENETI NEL
MONDO**

CAPO I - Disposizioni in materia di miniere

**Art. 1 - Disposizioni transitorie in materia di coltivazione e di
ricerca ⁽¹⁾ di minerali solidi.**

1. Fino all'emanazione di una normativa organica regionale, ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati ⁽²⁾ ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno", si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. I provvedimenti della Giunta regionale relativi all'attività mineraria costituiscono titolo unico e tengono luogo di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione di competenza regionale.

3. I concessionari debbono versare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno ai comuni interessati, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell'area, una somma commisurata al tipo e alle quantità di minerale estratto nell'anno, in conformità agli importi stabiliti dalla Giunta regionale ⁽³⁾ e tenuto conto delle somme versate nell'anno a titolo di canone di concessione e imposte regionali sulle concessioni demaniali.

4. Ai materiali associati, di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, appartenenti alla seconda categoria di cui all'articolo 2 del medesimo regio decreto, estratti con i lavori di coltivazione mineraria e non utilizzati per la ricomposizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava". ⁽⁴⁾

5. Le somme versate ai comuni devono essere prioritariamente utilizzate, per la realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, alla riutilizzazione delle aree interessate da attività estrattive e alla viabilità.

6. La Giunta regionale determina, aggiornandolo ove necessario, l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi da parte del concessionario a garanzia degli obblighi imposti con i provvedimenti relativi all'attività mineraria.

7. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 4 può essere causa di decadenza ai sensi dell'articolo 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

8. Per l'ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei

permessi di ricerca esistenti ⁽⁵⁾ non soggetti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” la Giunta regionale provvede al rilascio, sentita la CTRAE. ⁽⁶⁾

9. omissis ⁽⁷⁾

9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune territorialmente competente, che a tal fine può avvalersi di ARPAV, e in caso di accertata inerzia, dalla Regione, previa diffida ad adempiere entro congruo termine. ⁽⁸⁾

9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale. ⁽⁹⁾

9 quater. La Giunta regionale, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la Giunta regionale provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la Giunta regionale determina anche l'eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio. ⁽¹⁰⁾ ⁽¹¹⁾

9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la Giunta regionale ⁽¹²⁾ provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”. ⁽¹³⁾

CAPO II - Disposizioni in materia di acque minerali e termali

Art. 2 - Modifica alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.

1. Il comma 2 dell'[articolo 10](#) e il comma 3 dell'[articolo 17](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40, sono abrogati.

2. Dopo il comma 1 dell'[articolo 46](#) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:
omissis ⁽¹⁴⁾

CAPO III - Disposizioni in materia di lavoro

Art. 3 - Avviamento a selezione nella pubblica amministrazione.

omissis ⁽¹⁵⁾

CAPO IV - Disposizioni in materia di artigianato

Art. 4 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 "Marchio vetro artistico di Murano" e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 1 dell'[articolo 3](#), della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, della legge regionale 9 dicembre 1997, n. 39, sono aggiunti i seguenti commi:

omissis ⁽¹⁶⁾

Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali".

⁽¹⁷⁾

1. Dopo il comma 2 dell'[articolo 5](#), della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, è aggiunto il seguente:

omissis ⁽¹⁸⁾

Art. 6 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 "Norme generali in materia di marchi regionali".

⁽¹⁹⁾

1. Il comma 3 dell'[articolo 15](#), della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16, è sostituito dal seguente:

omissis ⁽²⁰⁾

CAPO V - Disposizioni in materia di commercio

Art. 7 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita" e successive modificazioni.

1. L'[articolo 2](#), comma 5, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è così modificato:

dopo le parole "mare" sono aggiunte le parole "e i comuni il cui territorio risulta compreso, in tutto o in parte, nel perimetro del Piano d'area del Delta del Po e i centri storici dei comuni aventi il proprio territorio ricadente in tutto o in parte nel perimetro del Parco del Delta del Po".

Art. 8 - Modifica della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni.

1. L'[articolo 3](#), comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62, è così sostituito:
omissis ⁽²¹⁾

Art. 9 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

omissis ⁽²²⁾

Art. 10 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

omissis ⁽²³⁾

Art. 11 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

omissis ⁽²⁴⁾

Art. 12 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

omissis ⁽²⁵⁾

Art. 13 - Modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

omissis ⁽²⁶⁾

2. All'[articolo 37](#) della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, dopo il comma 5 bis, come introdotto dal comma 1, è aggiunto il seguente comma 5 ter:

omissis ⁽²⁷⁾

Art. 14 - Nuove disposizioni transitorie relative alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”.

omissis ⁽²⁸⁾

Art. 15 - Modifica della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale” e successive modificazioni.

omissis ⁽²⁹⁾

Art. 16 - Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.

1. Dopo il comma 4 dell'[articolo 4](#) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

omissis ⁽³⁰⁾

2. Dopo il comma 3 dell'[articolo 5](#) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è aggiunto il seguente comma:

omissis ⁽³¹⁾

3. Al comma 1 dell'[articolo 11](#) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 dopo le parole “*della concessione decennale del posteggio*” sono aggiunte le parole “*e contestuale autorizzazione*”.

Art. 17 - Modifica della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 “Realizzazione di un autodromo nella Regione Veneto” e successive modificazioni.

1. Al comma 2 dell'[articolo 3](#) della legge regionale 30 luglio 1999, n. 27 come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 35 le parole “*e nei limiti dimensionali della grande distribuzione*” sono sostituite con le parole “*e ai limiti dimensionali della grande distribuzione*”.

CAPO VI - Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma finale

Art 18 - Modifica della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”.

1. Nel comma 2 dell'[articolo 18](#) della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono apportate le seguenti abrogazioni:

- nella lettera b) è abrogata l'espressione: “*e che svolgano attività da almeno tre anni*”;
- nella lettera c) è abrogata l'espressione: “*che svolgano attività da almeno tre anni*”.

Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'[articolo 44](#) dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1() Rubrica così modificata da comma 1 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- 2() Comma così modificato da comma 2 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- 3() Comma così modificato da comma 2 art. 36 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 che ha soppresso l'espressione "sentita la Commissione tecnica regionale attività estrattive (CTRAE) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni".
- 4() Comma così modificato da lett. a) comma 1 art. 34 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole "si applica il contributo di cui all'articolo 20, primo comma, della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni con le modalità ivi previste" con le parole "si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"".
- 5() Comma così modificato da comma 3 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- 6() Comma così modificato da comma 3 art. 36 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 che ha soppresso l'espressione "e acquisito preventivamente il parere obbligatorio e vincolante delle province, espresso tramite la Commissione tecnica provinciale per l'attività di cava (CTPAC) di cui all'articolo 40 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni.".
- 7() Comma abrogato da comma 4 art. 36 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13.
- 8() Comma sostituito da lett. b) comma 1 art. 34 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29, in precedenza aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21. In ordine alle funzioni ARPAV vedi anche quanto disposto dall'art. 3 comma 2 lett. d bis) della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 e dall'art. 35 comma 3 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13.
- 9() Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- 10() Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- 11() Comma così modificato da lett. c) comma 1 art. 34 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole "la provincia" con le parole "la Giunta regionale".
- 12() Comma così modificato da lett. d) comma 1 art. 34 legge regionale 25 luglio 2019, n. 29 che ha sostituito le parole "la provincia" con le parole "la Giunta regionale".
- 13() Comma aggiunto da comma 4 art. 9 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.
- 14() Testo riportato dopo il comma 1 dell'art. 46 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40.
- 15() Articolo abrogato da lett. i) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.
- 16() Il testo dei commi 1 bis, 1 ter e 1 quater è riportato dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70.
- 17() Articolo abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 con decorrenza dalla entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale di cui all'art. 15 della medesima legge regionale n. 17 del 2013.
- 18() Testo riportato dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 7 aprile

2000, n. 16.

19() Articolo abrogato da comma 1 art. 16 legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 con decorrenza dalla entrata in vigore del regolamento della Giunta regionale di cui all'art. 15 della medesima legge regionale n. 17 del 2013.

20() Testo riportato al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 16.

21() Testo riportato al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62.

22() Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell'art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

23() Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell'art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

24() Articolo abrogato da comma 4 dell'art. 15 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21.

25() Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell'art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

26() Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell'art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

27() Testo riportato dopo il comma 5 bis dell'art. 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15.

28() Articolo abrogato da lettera c), comma 1 dell'art. 30 legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

29() Articolo abrogato da lettera h) comma 1 articolo 25 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4.

30() Testo riportato dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

31() Testo riportato dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.